

Gruppo di Lavoro per il coordinamento dell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale

Esiti della seduta del 12 giugno 2008

Presenti:

Rappresentanti di Regione Toscana, Artea, UPI e Uncem.

Tutto il gruppo di lavoro condivide i presenti orientamenti.

1) Quesito ARTEA: "IAP extra-Regione"

Un soggetto iscritto ad un albo per Imprenditori Agricoli Professionali in una Regione diversa dalla Toscana e che possiede e gestisce un' UTE in Toscana, può presentare domanda di finanziamento sul PSR pur non essendo iscritto all'albo IAP della Toscana?

Orientamento espresso:

Nei bandi attualmente in vigore è specificato che: *"Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione).."*

Le imprese ammissibili sono pertanto quelle riconosciute come IAP ai sensi della normativa della regione Toscana ed iscritte all'albo apposito, gestito da ARTEA.

Ai fini di una maggiore semplificazione si auspica che l'accesso sia consentito a tutti i soggetti in possesso di qualifica di IAP, indipendentemente dalla regione in cui sono stati riconosciuti.

2) Quesito (C.M. Mugello): Deliberazione GR 149/2008 (Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale – approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013). Quesito.

La Deliberazione di GR 149/2008 al par. 3.1.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" fa derivare dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 il divieto di cessione del bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Considerato che:

1. il soprarichiamato art. 72 prevede il mantenimento del sostegno finanziario a condizione che l'intervento non sia oggetto di modifiche sostanziali conseguenti al cambiamento dell'assetto proprietario del fondo o alla cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva;
2. in base a quanto disposto dall'art. 72 il cambiamento dell'assetto proprietario, la cessazione e la rilocalizzazione dell'attività produttiva non sono motivi di decadenza in se stessi ma lo diventano se comportano modifiche sostanziali all'intervento oggetto del contributo del FEASR;
3. l'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/05, prevede la possibilità di subentro di altro soggetto nel caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte del beneficiario; ai sensi del soprarichiamato art. 72 tale

possibilità viene meno nel caso di modifiche sostanziali all'intervento cofinanziato conseguenti al subentro;

si ritiene che il divieto di cessione del bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico previsto dalla DGR 149/2008 vada limitato ai casi in cui comporti le modifiche sostanziali di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

In base alle suddette disposizioni, si ritiene quindi che sarebbe possibile consentire al beneficiario di cedere la propria azienda in tutto o in parte con la sola clausola che avvenga il subentro nell'impegno per tutto il periodo di vincolo.

Con nostra precedente nota prot. n. 719 del 17/01/2008, è stato posto analogo quesito di corretta interpretazione sui requisiti del subentrante riferito al Reg. (CE) 1257/99 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 345/2004, al quale non è ancora stata data risposta.

Chiediamo pertanto nuovamente conferma sulla correttezza delle interpretazioni di cui sopra con riferimento all'insieme del quadro normativo; in mancanza di osservazioni in merito da parte Vostra, che chiediamo di inviarci con cortese urgenza, questa Comunità procederà come indicato.

Si ritiene opportuno infine, allo scopo di consentire una univoca interpretazione della norma comunitaria, precisare in ambito normativo quale siano i casi rientranti nelle seguenti condizioni previste dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05:

- alterazione della natura dell'operazione di investimento (variazione di finalità o di settore produttivo dell'intervento?)
- condizioni di esecuzione dell'operazione di investimento (requisiti di accesso e di priorità?)
- indebito vantaggio (monetizzazione di un contributo a mezzo di cessione di un bene senza trasferimento del fondo con subentro negli impegni?)

Orientamento espresso:

Impegni ex post PSR 2007/13

In merito le linee guida sull'ammissibilità delle spese prodotte dal MiPAAF prevedono la seguente indicazione:

“Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione devono essere pari ad almeno cinque anni. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo”.

Mentre il documento attuativo regionale (DGR 149/08 e smi) dispone:

“Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso."

Le disposizioni sono molto chiare e sembrano rispondere esaurientemente alle questioni proposte. Rimane da precisare che il riferimento all'articolo 44 del reg. CE 1974/06 non è pertinente in quanto tale articolo si riferisce esclusivamente ad impegni che costituiscono *"la condizione per la concessione di un aiuto"* (es. quelli che prevedono premi a capo e superficie, come per le misure agroambientali, o per il benessere degli animali ecc.) e non a misure finalizzate al sostegno di investimenti.

3) Quesito: Coldiretti (26/05/08)

Un'azienda con due UTE intende acquistare una macchina/attrezzatura che utilizzerà su tutti i terreni aziendali; dato che la domanda di aiuto viene presentata con riferimento all'UTE (una delle due), può essere poi giustificata nella relazione di completamento della documentazione per l'utilizzo su entrambe le UTE?

Orientamento espresso:

Si ritiene che l'acquisto di una macchina/attrezzatura possa essere giustificato in relazione alle esigenze collegate anche a UTE diverse da quella cui è riferita la domanda; la pertinenza delle esigenze derivanti da UTE diverse da quella cui è riferita la domanda deve essere chiaramente evidenziata nella relazione tecnica e valutata dall'ufficio istruttore. Si auspica che nella revisione dei bandi si tenga conto della possibilità di ammettere anche investimenti finalizzati all'impiego da parte di più imprese, che si collegano per acquistare e gestire in comune macchine ed attrezzature di particolare onerosità per la singola impresa.

4) Quesito UPI: 'gestione e controllo priorità'

Il controllo dei punteggi che l'azienda si attribuisce viene effettuato in primo luogo nella fase di istruttoria sul completamento. Il paragrafo 14 sembra descrivere il comportamento da tenere quando si verifichi una diversa attribuzione di punteggio per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione (...*ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento*). Come gestire i casi di mancato possesso di priorità al momento della verifica?

Orientamento espresso:

Ai sensi del DAR attualmente in vigore, in sede di **ammissibilità al finanziamento** della domanda (quindi prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione): se il punteggio viene ridotto (per varie cause), la domanda viene ricollocata nella graduatoria; se con il nuovo punteggio ricalcolato la domanda non rientra più tra quelle finanziabili, viene automaticamente reinserita nelle graduatorie

successive a quella in cui è stata dichiarata ammissibile ma non finanziata per esaurimento delle risorse.

Se invece a seguito della corretta applicazione del punteggio rientra ancora tra quelle finanziabili, si procede con l'atto di assegnazione.

In sede di **accertamento finale/controllo ex post** (dopo l'emissione dell'Atto di assegnazione, nei casi esplicitamente contemplati in calce ai singoli criteri di priorità): se i requisiti di priorità dichiarati per l'ammissione al finanziamento non corrispondono a quanto accertato, e tale difformità comporta il ricalcolo del punteggio con conseguente declassamento nella graduatoria al di fuori delle domande ammesse, la domanda viene dichiarata decaduta senza la possibilità di rientrare nelle graduatorie successive. Si auspica che nei bandi sia invece prevista al possibilità di recuperare tali domande nelle graduatorie successive, in modo da poter disporre di un parco progetti immediatamente finanziabili.

5) **Quesito UPI “Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto”**

Quando si ha l'inizio lavori per un intervento edilizio?

Orientamento espresso:

L'inizio dei lavori è dimostrato, sia per il **Permesso di costruire** (ai sensi della L.R. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente), sia per la **Denuncia di inizio di attività** (ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79), dalla comunicazione di inizio lavori specifica inviata al Comune dalla Ditta richiedente il contributo. Se la data di inizio lavori indicata in tale comunicazione è precedente la presentazione della domanda di aiuto, i lavori oggetto di Permesso o di D.I.A., non sono ammissibili a finanziamento.

Nel caso in cui il Permesso di costruire / D.I.A. contenga più interventi distinti, se la comunicazione di inizio lavori è stata inviata al Comune per la realizzazione di parte di questi prima della presentazione della domanda di aiuto, specificando quali sono i lavori a cui si è dato inizio, solo questi non saranno ammissibili a finanziamento. Se invece la comunicazione di inizio lavori presentata al Comune non precisa che si dà inizio solo ad una parte dei lavori oggetto di permesso/DIA, precisando chiaramente quali, tutti gli interventi previsti non sono ammissibili a finanziamento, poiché fanno capo ad un unico titolo abilitativo e, quindi, ad un'unica comunicazione di inizio lavori.

6) **Quesito UPI ‘Ammissibilità lavori in economia**

Quando sono ammissibili i lavori in economia realizzati da imprese con salariati?

Orientamento espresso:

Nei bandi in vigore (es. bando misura 121, cap. – Adempimenti tecnici – Paragrafo 10.2, “Ulteriori specifiche e limitazione sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto dalla DGR 149/08” si prevede che *‘Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (lavori in economia) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al paragrafo 8.3 lett. a e 8.3 lett. b punto 1 e punto 2’*);

Nell'allegato A – Spese ammissibili, Paragrafo 3.1.3.2.3– allo stesso bando, si dispone che “Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” (“*Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi*

familiari provvedono per proprio conto”); e ancora che (“Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo”).

Dai punti sopra elencati si evince che un’impresa agricola e/o forestale, con dipendenti salariati, non può mai rendicontare i costi di personale per lavori in economia ammissibili dal Bando; tali interventi sono ammissibili solo se svolti direttamente dall’imprenditore e/o dai suoi familiari. Si ritiene che per familiari si debbano intendere le persone con le quali esiste il vincolo di parentela e che siano anche iscritti all’I.N.P.S. come coadiuvanti all’impresa.

Nel caso di un’impresa a conduzione con salariati che presenta un progetto di miglioramento fondiario, rientrante esclusivamente nei casi di cui al paragrafo 8.3 lett. a e al paragrafo 8.3 lett. b punto 1 e punto 2, non sono comunque ammissibili le spese relative al personale dipendente, ma si ritiene di poter ammettere le spese sostenute per l’acquisto delle materie prime necessarie all’esecuzione delle opere.